

ADESIONE

- Storer Franco, nato a Treviso (TV) il 28 ottobre 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente Regionale e come tale legale rappresentante della "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" con sede in Venezia-Marghera (VE), Viale delle Industrie n. 19/C/11, Codice Fiscale 94011570275 e di essere munito dei necessari poteri,

Registrato a VECA2
il 15 LUGLIO 2013
al n. 7050 S T
€ 213

PREMESSO:

- che con atto in data 8 luglio 2013 n. 73845 rep. notaio Bandieramonte di Mestre, registrato a Venezia 2 il 12 luglio 2013 al n.6993 Serie 1T tra "CONFARTIGIANATO Imprese Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Torino n. 99, Codice Fiscale 80013140274, "CNA REGIONALE DEL VENETO" denominata "CNA Veneto" con sede in Venezia-Marghera (VE), Via della Pila n. 3/B int.1, codice fiscale 80014490272, "CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO VENETO" in sigla "CGIL Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Peschiera n. 5, Codice Fiscale 82004320279, "UNIONE SINDACALE REGIONALE (U.S.R) DEL VENETO" articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Piave n. 7 Codice Fiscale 82006310278 e "UNIONE REGIONALE UIL DEL VENETO" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Bembo n. 2, Codice Fiscale 82008990275, è stata costituita un'associazione denominata "SANITA' INTEGRATIVA VENETO "SANI.IN. VENETO" (il "Fondo") con sede in Venezia-Marghera (VE) Via Fratelli Bandiera n.35, codice fiscale 90164060270;

- che in tale atto è stato previsto che alla "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE", quì intervenuta, è attribuita la facoltà di aderire alla associazione con la qualifica di Parte Costituente, di emanazione di Parte Datoriale, se tale adesione fosse avvenuta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell'atto costitutivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" con sede in Venezia-Marghera (VE) aderisce all'associazione denominata "SANITA' INTEGRATIVA VENETO "SANI.IN. VENETO" (il "Fondo") con sede in Venezia-Marghera (VE) Via Fratelli Bandiera n.35, codice fiscale 90164060270, costituita con atto in data 8 luglio 2013 n. 73845 rep. notaio Bandieramonte di Mestre, registrato a Venezia 2 il 12 luglio 2013 al n.6993 Serie 1T.
- 2) "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE", come sopra rappresentata, approva espressamente l'atto costitutivo che viene esibito ed i suoi allegati e lo sottoscrive.
- 3) In conseguenza alla medesima, come previsto nell'atto co-



Stefano Bandieramonte
NOTAIO

stitutivo, è attribuita la qualifica di Parte Costituente di emanazione di Parte Datoriale.

3) Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'associazione "SANITA' INTEGRATIVA VENETO "SANI. IN. VENETO".

La parte mi chiede di allegare in originale sotto la lettera "A" l'atto costitutivo di cui sopra.

Atto da tenersi a raccolta del notaio autenticante.

FIRMATO: STORER Franco

Repertorio n. 73851

Raccolta n. 23228

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto STEFANO BANDIERAMONTE Notaio in Mestre, con studio in Venezia-Mestre alla Corte dell'Orologio n. 1, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

CERTIFICO CHE

- Storer Franco, nato a Treviso (TV) il 28 ottobre 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale ha dichiarato di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente Regionale e come tale legale rappresentante dell'associazione CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" con sede in Venezia-Marghera (VE), Viale delle Industrie n. 19/C/11, Codice Fiscale 94011570275 e di essere munito dei necessari poteri, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza l'atto che precede (unitamente ai suoi allegati, atto ed allegati dalla cui lettura io Notaio sono stato dispensato), alle ore dodici.

In Venezia Mestre, alla Corte dell'Orologio n. 1, oggi quindici luglio duemilatrecenti.

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Atto
Costitutivo
2

Allegato A
al n. 73851 di repertorio
e al n. 23228 di raccolta
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Tra:

- "CONFARTIGIANATO Imprese Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Torino n. 99, Codice Fiscale 80013140274;
- "CNA REGIONALE DEL VENETO" denominata "CNA Veneto" con sede in Venezia-Marghera (VE), Via della Pila n. 3/B int.1, codice fiscale 80014490272; - "CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO VENETO" in sigla "CGIL Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Peschiera n. 5, Codice Fiscale 82004320279;
- "UNIONE SINDACALE REGIONALE (U.S.R) DEL VENETO" articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Piave n. 7 Codice Fiscale 82006310278;
- "UNIONE REGIONALE UIL DEL VENETO" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Bembo n. 2, Codice Fiscale 82008990275;

Registrato a VENEZIA
12 Luglio 2013
6993 S.17
213

PREMESSO:

- che tra gli indicati enti e "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" con sede in Venezia-Marghera (VE), Viale delle Industrie n. 19/C/11, Codice Fiscale 94011570275 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa sindacale che in fotocopia si allega al presente atto sotto la lettera "A" avente ad oggetto tra l'altro la costituzione della presente associazione;
- che al presente atto non interviene "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" con sede in Venezia-Marghera (VE);
- che "CONFARTIGIANATO Imprese Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), "CNA REGIONALE DEL VENETO" denominata "CNA Veneto" con sede in Venezia-Marghera (VE) e "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" con sede in Venezia-Marghera (VE), sono definiti anche con riferimento alle previsioni di cui allo statuto in seguito allegato quale "Parte Datoriale";
- che "CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO VENETO" in sigla "CGIL Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), "UNIONE SINDACALE REGIONALE (U.S.R) DEL VENETO" articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) con sede in Venezia-Mestre (VE) e "UNIONE REGIONALE UIL DEL VENETO" con sede in Venezia-Mestre (VE), sono definiti anche con riferimento alle previsioni di cui allo statuto in seguito allegato quale "Parte Sindacale";
- che in ogni caso, in considerazione degli accordi intervenuti, alla medesima "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" è attribuita la facoltà di aderire alla presente associazione conservando la qualifica di Parte Costituente, di emanazione di Parte Datoriale,, entro 10 (dieci) giorni la-



vorativi dalla data odierna;

- che a tal fine copia, anche informale, del presente atto, sarà inviata alla "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità;

- che se entro tale termine "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE" non aderirà all'associazione la Parte Datoriale sarà composta esclusivamente da "CONFARTIGIANATO Imprese Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE) e "CNA REGIONALE DEL VENETO" denominata "CNA Veneto" con sede in Venezia-Marghera (VE), fermo restando le facoltà, i diritti e gli obblighi a favore o a carico della Parte Datoriale nel suo complesso previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita un'associazione denominata "SANITA' INTEGRATIVA VENETO "SANI.IN. VENETO"", d'ora in avanti il "Fondo".

2) La sede legale del Fondo è fissata in Venezia-Marghera (VE) Via Fratelli Bandiera n.35, all'indirizzo pubblicato sul sito internet del Fondo.

3) Il Fondo non ha finalità di lucro, si ispira ai principi solidaristici e mutualistici ed ha come scopo esclusivo l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie: i) integrative al Servizio Sanitario Nazionale (le "Prestazioni Integrative") e ii) complementari al Servizio Sanitario Nazionale (le "Prestazioni Complementari") (congiuntamente, le "Prestazioni") in favore dei lavoratori dipendenti dei soggetti aderenti al Fondo, come meglio individuati nell'art. 6 dello statuto di cui in seguito.

Il Fondo potrà erogare le Prestazioni in forma diretta, oppure in forma indiretta mediante il convenzionamento con compagnie di assicurazione, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal regolamento del Fondo, nei limiti della contribuzione stabilita dalle parti costituenti.

Il Fondo rientra tra i soggetti aventi esclusivamente fine assistenziale disciplinati dall'art. 51, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR") e, al fine di garantire la deducibilità fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dai datori di lavoro aderenti al Fondo, assume l'obbligo statutario di rispettare le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 avente ad oggetto "Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali" ("Decreto Turco") - comma come modificato dal-

l'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" ("Decreto Sacconi") - e dell'art. 2, comma 2, lett. d) del Decreto Sacconi. A tal fine, le Prestazioni Integrative erogate dal Fondo - come meglio specificate nel Nomenclatore delle Prestazioni garantite allegato al Regolamento del Fondo - devono rientrare nell'ambito delle categorie delle prestazioni vincolate previste dalla citata lett. d) dell'art. 2, comma 2, del Decreto Sacconi, rispettando la soglia minima ivi prevista.

Qualora la normativa di riferimento sopra citata (TUIR, Decreto Turco, Decreto Sacconi) dovesse essere modificata o sostituita, dopo l'approvazione dello statuto, le disposizioni dello stesso che ad essa si richiamano dovranno intendersi automaticamente riferite alle norme novellate.

4) La durata del Fondo è prevista sino al 31 dicembre 2049.

5) Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo (il "Patrimonio").

Le entrate del Fondo sono costituite ai sensi di statuto:


- dalla contribuzione versata a cura degli aderenti, secondo le regole fissate nel protocollo del 5 luglio 2013 sopra allegato;

- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal regolamento del Fondo;

- ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dai soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6) Le norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione del Fondo, ai diritti e agli obblighi degli associati ed alle condizioni della loro ammissione nonché quelle relative all'estinzione del Fondo nonché quelle relative agli organi dell'associazione sono contenute tra le altre nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" (e che costituisce parte integrante del presente atto) nonché dal regolamento che sarà predisposto come previsto nello statuto medesimo. Lo statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo convenendosi che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

7) Per la fase di costituzione del Fondo fino alla costituzione della prima assemblea che sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione (il quale stabilirà anche il Presidente ed il Vice Presidente ai sensi di statuto) viene nominato un Consiglio di Amministrazione provvisorio composto da n. 6 (sei), componenti che hanno manifestato la loro disponibili-



tà al riguardo,

dei quali n. 3 (tre) nominati come espressione di parte datoriale e precisamente;

- Conte Alessandro, nato ad Asolo (TV) il 22 luglio 1954, residente ad Asolo (TV), Via San Martino n. 18, codice fiscale CNT LSN 54L22 A471I;

- Rigoni Oscar nato a Gallio (VI) il primo gennaio 1963, residente a Montegrotto Terme (PD), Via Silvio Pellico n.9/A, codice fiscale RGN SCR 63A01 D882Y;

- Sbalchiero Giuseppe, nato a Malo (VI) il 19 luglio 1950, residente a Costabissara (VI), Via Fornace n. 98/A, codice fiscale SBL GPP 50L19 E864O;

e 3 (tre) nominati come espressione di parte sindacale e precisamente:

- Tonon Patrizio, nato a Nervesa della Battaglia (TV) il 18 luglio 1955, residente ad Nervesa della Battaglia (TV), Via 24 Maggio n. 13, codice fiscale TNN PRZ 55L18 F872R;

- Biasin Gianni Carlo, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 24 febbraio 1961, residente ad Montebello Vicentino (VI), Contrada Selva n. 56, codice fiscale BSN GNC 61B24 F464S;

- Buran Franco nato a Salgareda (TV) il 7 dicembre 1951, residente a Salgareda (TV), Via Pizzocchera n.18, codice fiscale BRN FNC 51T07 H706S.

9) Il Collegio Sindacale sarà nominato nel rispetto dello statuto in sede di costituzione della prima assemblea che sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione.

10) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

11) Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico del Fondo.

FIRMATO: Giuseppe SBALCHIERO - Alessandro CONTE - Emilio VIAFORA - Franca PORTO - Gerardo COLAMARCO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

15/07/13 STORER Franco

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Repertorio n.73.845

AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto STEFANO BANDIERAMONTE Notaio in Mestre, con studio in Venezia-Mestre alla Corte dell'Orologio n. 1, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

CERTIFICO CHE

- Sbalchiero Giuseppe, nato a Malo (VI) il 19 luglio 1950, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale ha dichiarato di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente Regionale e come tale legale rappresentante dell'associazione "CONFARTIGIANATO Imprese Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Toxino n. 99, Codice Fiscale 80013140274 e di essere munito dei necessari poteri;

- Conte Alessandro, nato a Asolo (TV) il 22 luglio 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale ha dichiarato di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente Regionale e come tale legale rappresentante dell'associazione "CNA REGIONALE DEL VENETO" in sigla "CNA Veneto" con sede in Venezia-Marghera (VE), Via della Pila n. 3/B int.1, codice fiscale 80014490272 e di essere munito dei necessari poteri;

- Viafora Emilio, nato a Casole Bruzio (CS) il 2 agosto 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale ha dichiarato di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale e per quest'atto legale rappresentante dell'associazione "CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO VENETO" denominata "CGIL Veneto" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Peschiera n. 5, Codice Fiscale 82004320279 e di essere munito dei necessari poteri;


- Porto Franca, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 17 giugno 1959, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, la quale ha dichiarato di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale e per quest'atto legale rappresentante dell'associazione "UNIONE SINDACALE REGIONALE (U.S.R) DEL VENETO" articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Piave n. 7 Codice Fiscale 82006310278 e di essere munito dei necessari poteri;

- Colamarco Gerardo, nato a Salerno (SA) il 18 maggio 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale ha dichiarato di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale e per quest'atto legale rappresentante dell'associazione "UNIONE REGIONALE UIL DEL VENETO" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Bembo n. 2, Codice Fiscale 82008990275 e di essere munito dei necessari poteri;

cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, hanno sottoscritto, in calce ed a margine, in mia presenza l'atto che precede (unitamente ai suoi allegati, atto ed allegati predisposti a loro cura e dalla cui lettura io Notaio sono stato dispensato), alle ore sedici.

In Venezia Mestre, alla Corte dell'Orologio n. 1, oggi otto luglio duemilatredici.

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)



Allegato A
al n. 73845 di repertorio
e al n. 1 di raccolta

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA NEL VENETO

Il giorno 5 luglio 2013 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e


- la CGIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi - artigiano;
- la CISL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortunì e da Vanna Giantin;
- la UIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei e da Gianni Rizzo;

PREMESSE

- Considerato quanto previsto dall'Accordo Istitutivo di SAN.ARTI del 21 settembre 2010;
- visto il verbale d'intesa del 12 giugno 2013 sulla costituzione del fondo artigiano per l'assistenza sanitaria integrativa nel Veneto;
- considerata la necessità di definire le questioni demandate all'approfondimento del Gruppo Tecnico che ha concluso i suoi lavori;
- visto che il sistema della bilateralità e delle relazioni sindacali nell'artigianato veneto ha sempre operato per dare sostegno e tutela ai lavoratori alle imprese ed alle loro famiglie, a partire dai soggetti più in difficoltà, utilizzando la contrattazione, la solidarietà e la mutualità gestita dalle parti sociali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) COSTITUZIONE FONDO REGIONALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti, a seguito degli approfondimenti tecnici risultanti dal Gruppo Tecnico, convengono di costituire il Fondo regionale di assistenza sanitaria integrativa, denominato SANITA' INTEGRATIVA VENETO (SANI.IN.VENETO) destinato ai dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese richiamate nel verbale d'accordo del 12 giugno 2013 nonché, sulla base delle delibere degli organismi interni delle singole strutture, ai dipendenti delle associazioni/organizzazioni stipulanti e delle associazioni/organizzazioni territoriali e degli enti da loro promossi e/o costituiti e/o partecipati ed ai dipendenti delle strutture bilaterali di emanazione delle parti stipulanti la presente intesa, indipendentemente dal contratto o regolamento applicato.



Vertical handwritten notes on the left margin:
- *Le parti...*
- *...*

Handwritten signature and date:
15/07/13

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Le parti si incontreranno dopo la costituzione del Fondo di cui al capoverso precedente per disciplinare le modalità di adesione dei familiari dei lavoratori, dei titolari delle imprese artigiane, dei soci e dei loro collaboratori, dei lavoratori autonomi, e dei loro familiari.

La sottoscrizione dell'atto costitutivo del Fondo SANI. IN VENETO è prevista per il giorno 8 luglio 2013.

2) STATUTO

Le parti adottano il testo del Fondo SANI. IN. VENETO che viene allegato al presente protocollo.

3) QUOTA DI VERSAMENTO AL FONDO SANI. IN. VENETO

La quota di versamento a carico delle imprese sarà pari ad € 125,00 annui comprensiva della quota già versata in Ebav, con le modalità descritte all'art. 3 del verbale di accordo del 12 giugno 2013. Per il periodo fino al 31 dicembre 2013 si applicherà quanto previsto dal punto 10 del presente protocollo (clausola finale).

Al fine di evitare una sovrapposizione con le prestazioni del Fondo, entro il 31 dicembre 2013 le parti stipulanti i CCRL definiranno una diversa destinazione delle risorse sui Fondi destinati alle prestazioni di carattere sanitario.

Le parti stipulanti il presente protocollo provvederanno altresì ad operare una analoga messa a punto sul primo livello di Ebav.

Tutte le variazioni decorreranno dal 1 gennaio 2014.

Dalla medesima data le prestazioni sanitarie integrative saranno erogate unicamente da SANI. IN. VENETO.

Il versamento al Fondo SANI. IN. VENETO a carico delle imprese assorbe e sostituisce qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istitutivi ed applicativi di San. Artt.

4) MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento al Fondo sarà su base mensile da effettuarsi entro il 18 del mese successivo a quello di competenza.

Il primo versamento è previsto con il mese di agosto 2013 (da effettuarsi entro il 18 settembre 2013).

Tenuto conto dell'accantonamento già effettuato dalle imprese, con il primo versamento, oltre al mese corrente le imprese provvederanno a versare anche le quote di luglio, giugno e maggio.

Dal mese di settembre le imprese verseranno mensilmente il valore della quota prevista.

5) RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE REGIONALE DI CATEGORIA

Nel rinnovo dei contratti collettivi regionali ovvero delle regolamentazioni dei soggetti di cui al punto c) e d) dell'art. 2 del verbale 12 giugno 2013, potrà essere prevista l'estensione delle varie forme di assistenza sanitaria sulla base di pacchetti standard concordati con le assicurazioni convenzionate.

La contrattazione di categoria potrà prevedere una contribuzione a carico dei lavoratori.

6) CONTRATTAZIONE INTERCONFEDERALE E DI CATEGORIA A LIVELLO NAZIONALE

Qualora la contrattazione interconfederale nazionale ovvero quella di categoria nazionale preveda una modifica delle quote di versamento alla sanità integrativa, le parti si incontreranno a livello regionale per prendere atto delle modifiche e provvedere alla relativa armonizzazione al fine di garantire prestazioni equivalenti o superiori a quelle definite dal Fondo nazionale.

7) SPORTELLI TERRITORIALI

Le parti confermano il ruolo proattivo dei sportelli territoriali al fine di perseguire una efficace e capillare informazione/promozione delle finalità del Fondo regionale ed allo-

scopo di supportare gli utenti nella raccolta pratiche e seguire il loro stato di avanzamento e la liquidazione finale.
Per evitare inutili duplicazioni, sarà definita una apposita convenzione con EBAV per l'utilizzo a titolo gratuito degli sportelli dell'ente bilaterale artigiano veneto al fini di quanto previsto al capoverso precedente.
Il Fondo valorizzerà nella sua attività l'apporto degli sportelli territoriali attraverso la messa in rete degli stessi e lo sviluppo della formazione/aggiornamento degli addetti.

8) REGOLAMENTO OPERATIVO

Il regolamento stabilirà le modalità di copertura dei lavoratori part time e di quelli con rapporti di lavoro diversi dal tempo indeterminato.
Nel regolamento saranno definite altresì le modalità di versamento delle imprese al Fondo tramite EBAV e saranno altresì recepite le indicazioni delle parti stipulanti sulla data di inizio dei versamenti e decorrenza delle prestazioni.

Sulla base di quanto convenuto nel verbale di accordo del 12 giugno 2013, le imprese che hanno sospeso i loro dipendenti per mancanza di lavoro sulla base delle procedure di consultazione stabilite dalle parti stipulanti la presente intesa, potranno operare versamenti al Fondo sanitario secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010, vale a dire che il versamento al Fondo sarà previsto solo quando vi sia un'imponibile fiscale (o, in mancanza, un'imponibile previdenziale) del cedolino paga di almeno 300 euro mensili. Ad ogni buon conto la qualità di iscritto beneficiario non si perde nel caso di mancato versamento da parte dell'impresa dovuto all'applicazione dell'art. 11 sopracitato.

Nel regolamento sarà altresì disciplinato il temporaneo mantenimento del diritto alle prestazioni del lavoratore nel caso di mancato versamento, sulla base delle risorse a ciò destinate dal Fondo.

9) CONTRATTUALITA' DELLA TUTELA DI SANI. IN. VENETO

Il Fondo sanitario regionale SANI. IN. VENETO ed EBAV costituiscono un sistema regionale di welfare integrativo che riguarda tutte le imprese, aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del dipendente previsto dalla contrattazione collettiva interconfederale e di categoria ai diversi livelli.

L'impresa, aderendo al sistema regionale di welfare integrativo ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente.

Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto all'erogazione di prestazioni medesime prestazioni che sono erogate dal sistema regionale di welfare integrativo.

Le parti dichiarano che il complesso dei benefici cui può accedere il dipendente tramite SANI. IN. VENETO costituisce parte normativa della contrattazione collettiva artigiana ai diversi livelli.

10) CLAUSOLA FINALE

Le parti definiranno entro il 31 dicembre 2013 come utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dal passaggio della quota mensile da € 8,75 ad € 10,42.
Entro la data del 31 luglio 2013 le parti si incontreranno per definire il regolamento, in particolare per definire la copertura di quanto previsto dall'art. 8 del presente protocollo.

Entro la stessa data definiranno:


- Regole per le cariche di Presidente e Vice presidente;
- Modalità di individuazione della figura del direttore;
- Modalità di cooperazione tra Fondo ed EBAV;
- Modalità di potenziamento degli sportelli al fine di meglio usufruire delle prestazioni del Fondo.

75/07/13



Manca bnt

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA DEL VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

